



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

[Condividi](#)

Ingresso, permanenza e fuoriuscita dal regime dei forfetari sono i punti *clou* della [circolare 32/E di oggi](#). Nel documento di prassi, che nell'ultimo paragrafo riporta le risposte ai quesiti proposti dagli operatori del settore, l'Agenzia fa il punto sugli effetti delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 al regime sostitutivo con aliquota fissa del 15% riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale. In particolare, applicano già tale regime i contribuenti che nel 2022 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 65mila euro, ma inferiori a 85mila. **Viste le rilevanti modifiche normative, il contribuente che abbia optato per il regime ordinario non è tenuto a rimanere per l'intero triennio nello stesso regime.**

Le novità in sintesi

Il regime forfetario ora prevede una soglia non superiore a 85mila euro ([legge di Bilancio 2023](#)). Questo nuovo requisito è applicabile già a partire dal 2023, e consente la permanenza nel regime agevolato a chi già lo applicava nel 2022 ([circolare n. 9/ E del 2019](#)) oppure riguarda l'ingresso di nuovi soggetti. È stata, inoltre, introdotta una speciale causa di fuoriuscita "*immediata*" dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell'anno.



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

Come funzionano le nuove soglie

In base alle novità, se in corso d'anno si percepiscono ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85mila euro ma comunque inferiore ai 100mila, si rimane all'interno del regime forfetario nell'anno in corso per uscirne in quello successivo e ciò comporta la rettifica dell'Iva non detratta (articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972). I contribuenti che, invece, nel corso dell'anno superano la soglia dei 100mila euro di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno. In particolare, con riguardo alle imposte dirette, **il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall'inizio dell'anno**, mentre, per l'IVA, entra nel regime ordinario **dal momento dell'incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime**, cui consegue l'integrazione della relativa fattura, con l'emissione di una nota di debito per l'importo della corrispondente imposta. Non devono, invece, essere integrate le fatture emesse senza IVA prima del suddetto incasso.

Le risposte ai quesiti

Nell'ultimo paragrafo la [circolare](#) fornisce alcuni chiarimenti alle domande poste dagli operatori sulle novità. Ad esempio, il [documento di prassi](#) precisa che se il



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

contribuente intraprende l'attività in corso d'anno, il superamento del limite di 100mila euro deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d'anno di attività. Inoltre, viene chiarito anche che coloro che hanno aderito, ad esempio nel 2021, alla contabilità ordinaria possono applicare dal 1° gennaio 2023 il regime forfetario se nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi pari o inferiori agli 85mila euro, **senza necessariamente, quindi, rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.** (Cosi, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 dicembre 2023)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 32 del 5 dicembre 2023](#), con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI - REGIME FORFETARIO - Modifiche alla disciplina - Condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime - Chiarimenti in merito all'applicazione del regime forfetario, introdotto dall'art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di Stabilità per il 2015), come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) e dall'art. 1, comma 54, della [L. 29/12/2022, n. 197 \(legge di Bilancio 2023\)](#)

La prassi recente in tema di applicazione del cd. regime forfetario



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

Regime forfetario. L'Imposta di bollo addebitata in fattura assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva

Risposta ad interpello n. 428 del 12 agosto 2022 - OGGETTO: Articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 (regime forfetario). Imposta di bollo addebitata in fattura...

Nuovo esterometro. La circolare con le risposte ai quesiti

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26 E del 13 luglio 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "Esterometro") - Fatturazione elettronica - Ambito di applicazione dell'esterometro - Regole di compilazione dei file xml per la trasmissione e conservazione dei dati delle operazioni transfrontaliere - Risposte ai quesiti - Articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 12 del [D.L. 21/06/2022, n. 73, in corso di conversione](#)»

La circolare fornisce istruzioni ai forfetari e enti non commerciali (sopra soglia dei 25.000, fino al 31 dicembre 2023), compresi quelli del terzo settore, dal 1° luglio 2022, che rientrando tra i soggetti passivi di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, sono tenuti anche alla



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri.

Contributi Inps dovuti da artigiani commercianti e professionisti senza cassa

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2022 e per il versamento e rateizzazione

Circolare INPS - Direzione Centrale Entrate - n. 66 del 9 giugno 2022:

«INPS - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributi I.V.S. - Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi - Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 - Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali - Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2022-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2021 e in acconto 2022 - Termini e modalità di versamento - Rateizzazione - Compensazioni e istanza di autoconguaglio - Rimborsi - Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

La circolare fornisce istruzioni ai forfetari in merito **al regime contributivo agevolato.**



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

Regime forfetario - Requisiti per l'ingresso e permanenza

Cause ostative all'applicazione del regime cd. Forfetario: la soglia dei 30.000 euro si applica anche nel caso di rapporti di lavoro all'estero. Fuori i residenti extra UE. Possibile lo svolgimento di attività verso committenti esteri

Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 257 del 16 aprile 2021: «REGIMI CONTABILI E FISCALI - REGIME FORFETARIO - Ingresso e permanenza - Requisiti di applicazione - Cause ostative - Residenza extra UE e produzione di reddito in Italia inferiore al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto - Lettera b), comma 57, dell'articolo 1, della legge n. 190/2014 - Esclusione dal regime per i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro - Causa di esclusione applicabile anche in caso di rapporti di lavoro all'estero - Lettera d-ter), del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 - Possibilità per il contribuente forfettario di svolgere l'attività nei confronti dei committenti esteri - Fondamento - Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190»

Regimi agevolati che determinano il reddito secondo il criterio di

Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione | 6



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

cassa. Compensi riscossi ad attività cessata

Contribuenti nei regimi agevolati (Minimi e Forfetari). Il compenso fatturato, prima della chiusura della Partita IVA, riscosso dopo la cessazione dell'attività va nei redditi "diversi"

Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 299 del 2 settembre 2020: «REGIMI CONTABILI E FISCALI AGEVOLATI - Regime fiscale di vantaggio (cd. "dei Minimi") - Regime forfetario - Regimi che determinano il reddito secondo il criterio di cassa - Cessazione dell'attività - Compensi riscossi ad attività cessata - Fatturazione di compenso prima della chiusura della Partita IVA - Modalità di indicazione in dichiarazione dell'emolumento riscosso dopo la cessazione dell'attività esercitata - Qualificazione della tipologia di reddito - Redditi diversi - Affermazione - Art. 67, comma 1, lett. I), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Regime forfetario - Requisiti per l'ingresso e permanenza

Sostituti medici in continuità assistenziale. Producono redditi professionali ex art. 53 del TUIR e sono soggetti passivi IVA. Ammesso, qualora ricorrano tutte le condizioni, l'accesso al regime forfetario

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 41 E del 15 luglio 2020:



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

«*IMPOSTE SUI REDDITI - Attività di sostituto medico in continuità assistenziale (c.d. guardia medica) con contratto a tempo determinato - Emolumenti inquadrabili tra i redditi di lavoro autonomo occasionale - Esclusione - In via generale - Compensi inquadrabili tra i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni - Affermazione - Assoggettamento ad IVA - Sussistenza - Art. 8, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 - Art. 53, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 - Artt. 3 e 5, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633*»

[**Risposta ad interpello n. 161 del 29 maggio 2020**](#) - OGGETTO: [Articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Applicazione del ...](#)

*Per l'**aliquota agevolata ridotta (al cinque per cento) per le nuove iniziative produttive** nel regime forfetario va verificato se l'attività si rivolge alla medesima clientela e necessita per lo svolgimento delle stesse competenze lavorative.*

[**Risposta ad interpello n. 103 del 14 aprile 2020**](#) - OGGETTO: [Articolo 1, comma 57, lettera d-bis\) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Cause ..](#)

*Riguardo al requisito della **non “prevalenza” del lavoro esercitato nei confronti dell'ex titolare**, un contribuente che nel 2019 ha percepito dal*



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

precedente ex datore di lavoro un importo che supera il limite del 50% degli incassi totali, dal 1° gennaio 2020 non potrà applicare il regime forfetario di cui fruiva in precedenza ma lo potrà fare trascorsi i due anni richiesti dalla normativa, cioè dal 1° gennaio 2021, Naturalmente in presenza di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge potrà rientrare nel regime forfetario a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

[Risposta ad interpello n. 106 del 15 aprile 2020](#) - OGGETTO: [Articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Applicazione del ...](#)

Ribadito che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti non residenti, a meno che non risiedano in uno Stato Ue o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.

[Risposta ad interpello n. 119 del 24 aprile 2020](#) - OGGETTO: [Articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n.160 - Applicazione del .](#)

Il regime forfetario di cui all'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 non può essere applicato a un contribuente extra UE (non residente in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, SEE).



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

Ammesso al forfetario il “compro oro” che non ha mai utilizzato i regime del margine

Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 48 dell’11 febbraio

2020: «REGIME FORFETARIO - Applicabilità del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni a un soggetto neo costituito al primo anno di attività».

*Nella risposta affermato che il titolare di una gioielleria al primo anno di attività può applicare il forfetario senza effettuare l’opzione per il regime ordinario nell’anno d’imposta precedente all’applicazione del regime speciale, condizione che, prevista dalla [circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9 del 10 aprile 2019](#), **non riguarda, infatti, le nuove partite IVA**, ma i soggetti passivi preesistenti che esercitano un’attività già sottoposta al regime del margine. Pertanto, spiega la risposta n. 48/2020 non sussistendo precedenti periodi di imposta rispetto all’annualità 2019, si ritiene che il contribuente, “in relazione all’ulteriore attività di **compro oro** che intende svolgere, possa applicare il regime forfetario già a partire dal periodo d’imposta 2019, a condizione che lo stesso, come sembra emergere dall’Istanza, **non abbia mai applicato il regime del margine**.*

L’adesione al regime forfetario va comunicata direttamente nella dichiarazione di inizio attività (Modello AA9/12), barrando la casella 2 “Variazione dati” del quadro A, dove l’Istante comunica lo svolgimento di

un'ulteriore attività, e la casella "regimi fiscali agevolati" del quadro B. L'adesione al regime forfetario va poi successivamente confermata in sede di dichiarazione dei redditi mediante attestazione di tutti i requisiti necessari per l'applicazione di detto regime, ivi inclusa l'assenza delle relative cause ostative (rigo LM 21). L'Istante, quindi, non è tenuto a effettuare l'opzione per il regime ordinario nell'anno d'imposta precedente all'adozione del regime forfetario, atteso che quanto affermato in tal senso dalla [circolare n. 9 del 10 aprile 2019](#), sopra riportato, deve intendersi riferito a soggetti preesistenti che esercitano un'attività già assoggettata al regime del margine".

Requisiti di accesso e cause di esclusione del regime forfetario. È Ufficiale, le modifiche introdotte dall'ultima legge di bilancio operano dal periodo di imposta 2020

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 7 del 11 febbraio 2020](#), con oggetto: REGIME FORFETARIO - Modifiche al regime forfetario - Requisiti di applicazione - Cause di esclusione - Modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione introdotte dalla legge di bilancio 2020 - Decorrenza dal periodo di imposta 2020 - Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificati dall'articolo 1, comma 692, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)

Con la [risoluzione n. 7/E dell'11 febbraio 2020](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le novità introdotte dall'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) alla disciplina del cosiddetto

regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso, sia in relazione alle cause di esclusione, **operano a decorrere dal periodo d'imposta 2020**. A ciò non osta il comma 2 dell'articolo 3 dello Statuto del contribuente secondo cui «*le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore*». In altri termini, ha effetto immediato, sia il requisito di non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori, sia la causa di esclusione dell'aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Nel documento di prassi, evidenziato infine, che quanto rappresentato è in linea con quanto indicato nella risposta resa in data 5 febbraio 2020 alle [interrogazioni parlamentari n. 5-03471 e n. 5-03472](#), presentate alla Camera dei Deputati.

Si segnala, tuttavia, che con riferimento *all'incerta* decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 ([in "Finanza & Fisco" n. 38-39/2019, pag. 2179](#)) per coloro che nell'anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, il CNDCEC ha inviato all'Agenzia delle entrate una [nota tecnica](#) nella quale sono stati evidenziati i motivi che lasciano preferire l'interpretazione secondo cui, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (*Statuto dei diritti del contribuente*), coloro che abbiano percepito nel 2019 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro potranno comunque applicare nell'anno



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

2020 il regime forfetario, fermo restando che dovranno rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

Ai soggetti che iniziano una nuova attività e già hanno la certezza di percepire nell'anno somme superiori alla soglia il regime forfetario è precluso, non potendo effettuare la comunicazione di cui al comma 56 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015

[Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 195 del 17 giugno 2019](#), con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI - REGIME FORFETARIO - Condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime - Soglia di accesso al regime - Dichiarazione ex art. 1, comma 56, della L. 23/12/2014, n. 190 di presumere il non raggiungimento della soglia, in relazione al primo periodo d'imposta in cui troverebbe applicazione il regime - Certezza del superamento del limite di 65.000 euro (ora 85.000) - Conseguenze -Inapplicabilità del regime forfetario

[Regime forfetario: le nuove regole dal 2019](#)



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

Le modifiche al regime forfetario

[Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 10 aprile 2019:](#) «REGIMI CONTABILI E FISCALI - NUOVO REGIME FORFETARIO - Modifiche al regime forfetario - Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro - Requisiti di applicazione - Cause ostative - Applicazione e disapplicazione - Modalità di determinazione del reddito imponibile - Utilizzo delle perdite fiscali pregresse - Applicazione dell’imposta sostitutiva - Chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di Stabilità per il 2015), come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

Requisiti per l’ingresso e permanenza

Il contratto “misto” lavoro autonomo e subordinato non esclude l’applicazione del regime forfettario a patto che non si facciano transitare redditi da dipendente nella quota di quelli di lavoro autonomo

[Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 484 del 13 novembre](#)



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla lettera d-bis), del comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare artificialmente una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato – Fattispecie – Stipula successivamente al 1° gennaio 2019, in forza di un accordo sindacale, di contratti misti in cui il contribuente intrattiene, con lo stesso soggetto (datore di lavoro e committente), sia un rapporto di lavoro subordinato sia uno di natura professionale – Applicazione del regime forfetario anche in presenza del duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) – Condizioni – Assenza di un preesistente rapporto di lavoro dipendente – Ragioni – Riscontro che il rapporto misto non nasconde una trasformazione artificiosa di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

Disapplicata la causa ostativa all’applicazione del regime se la fatturazione prevalentemente nei confronti del datore di lavoro è dipesa da cause estranee alla volontà della professionista



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 401 del 9 ottobre

2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI - NUOVO REGIME FORFETARIO - Modifiche al regime forfetario - Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro - Ingresso e permanenza - Requisiti di applicazione - Cause ostative - Esclusione dall'ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla lett. d-bis), comma 57, dell'art. 1, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 - Condizioni - Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare artificialmente una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato - Fattispecie - Obbligo di fatturare al proprio datore di lavoro, non imputabile al contribuente, ma derivante da accordo concluso tra il datore di lavoro e l'Agenzia per la tutela della salute (ATS) in adempimento di obbligo imposto dall'autorità giudiziaria - Conseguenze - Applicazione del regime forfetario anche in presenza del duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) - Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

La verifica della prevalenza sul fatturato alla fine del periodo di imposta di applicazione

Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 399 dell'8 ottobre

2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI - NUOVO REGIME FORFETARIO - Modifiche



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

al regime forfetario - Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro - Ingresso e permanenza - Requisiti di applicazione - Causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro) - Perito industriale che percepisce nel periodo di sorveglianza dal suo nuovo datore di lavoro con riguardo al 2019, compensi professionali superiori al 50 per cento del fatturato annuo - Verifica del requisito della prevalenza effettuata solo al termine del periodo d'imposta (nella specie 2019) - Affermazione - Conseguenze - Possibilità del contribuente ad aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata al termine dell'anno 2019 - Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

Socio al 40% e co-amministratore di società di ingegneria Srl. Salvo la verifica di un controllo c.d. di fatto, l'ingegnere non decade dal regime forfetario

[Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 398 dell'8 ottobre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI - NUOVO REGIME FORFETARIO - Modifiche al regime forfetario - Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva](#)



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro - Ingresso e permanenza - Requisiti di applicazione - Cause ostative - Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa S.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni - Società di ingegneria S.r.l., di cui il contribuente ingegnere è anche co-amministratore - Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società S.r.l. partecipata al 40% inquadrate nella medesima sezione ATECO - Non configurabilità di un controllo di diritto né dell'esercizio di una influenza dominante - Esclusione della presenza della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 - Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

Il professionista in regime di vantaggio che supera la soglia di permanenza per più del 50% può transitare in quello forfetario già dall'anno del superamento

[Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 140 del 14 maggio 2019:](#) «REGIMI CONTABILI E FISCALI - NUOVO REGIME FORFETARIO - Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Superamento della soglia di permanenza nel regime ex D.L. n. 98/2011 - Modifiche al regime forfetario - Estensione del regime forfetario, con imposta



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro - Ingresso - Passaggio in corso d'anno per superamento, per oltre il 50 per cento, del limite di euro 30.000 dal regime fiscale di vantaggio al regime forfetario - Continuità/consecutività che porta ad ammettere il naturale passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario per comportamento concludente laddove vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo - Conseguente determinazione del reddito imponibile per tutto il periodo d'imposta con applicazione delle sole disposizioni del regime forfetario - Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 - Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

Commercialista che “collabora” con la società della moglie. Esclusa la decadenza dal regime forfetario se le attività non sono nella stessa sezione Ateco

Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 137 del 13 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI - NUOVO REGIME FORFETARIO - Modifiche al regime forfetario - Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro - Ingresso e permanenza - Requisiti di applicazione - Cause ostative - Ragioniere che “collabora” con la società S.r.l. posseduta all'80 per cento dal coniuge - Configurabilità di una forma di controllo indiretto -



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario - Nel periodo d'imposta 2020 - Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell'anno 2020 - Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d'imposta 2020 - Qualora l'attività economica svolta dalla società controllata non è ricompresa nella stessa sezione Ateco di quella esercitata dal contribuente in regime forfetario - Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

Regime forfetario anno 2019. Irrilevanza che nel corso del 2018 il contribuente ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro

Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 134 del 6 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI - NUOVO REGIME FORFETARIO - Modifiche al regime forfetario - Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro - Ingresso e permanenza - Requisiti di applicazione - Causa ostativa di cui alla lettera d-bis) (attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro) - Intermediario che percepisce nel periodo di sorveglianza dal suo ex datore di lavoro con riguardo al 2019, provvigioni inferiori al 50 per cento del fatturato



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

complessivo - Verifica del requisito della prevalenza effettuata solo al termine del periodo d'imposta 2019 - Irrilevanza che nel corso del 2018 il contribuente ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro - Fondamento - Conseguenze - Possibilità del contribuente ad aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata nell'anno 2019 - Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

Contribuente esercente l'attività di mediazione immobiliare titolare al 72% del capitale di SRL dello stesso settore, nonché amministratore della stessa. Le condizioni per evitare la decadenza dal regime forfetario nel 2020

Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 133 del 30 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI - NUOVO REGIME FORFETARIO - Modifiche al regime forfetario - Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro - Ingresso e permanenza - Requisiti di applicazione - Cause ostative - Contribuente esercente l'attività di mediazione immobiliare (codice Ateco 68.31.00) titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale della società S.r.l. (codice Ateco 68.31.00) nella misura del 72 per cento, nonché amministratore della stessa - Configurabilità di una forma di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. - Decorrenza della decadenza dal regime forfetario - Nel



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

periodo d'imposta 2020 - Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfetario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell'anno 2020 - Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d'imposta 2020 - Qualora il contribuente non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata dopo il 10 aprile 2019 - Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

La detenzione di partecipazioni in società semplice immobiliare non costituisce causa ostativa

Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 114 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI - NUOVO REGIME FORFETARIO - Modifiche al regime forfetario - Estensione del regime forfetario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro - Ingresso e permanenza - Requisiti di applicazione - Cause ostative - Professionista (psicologo) che detiene partecipazioni in società semplice immobiliare - Esclusione che la detenzione di partecipazioni in una società possa costituire causa ostativa (tranne nei casi in cui la S.S. produca redditi di lavoro autonomo o d'impresa) - Istruzioni per l'indicazione in dichiarazione (Modello 730/2019 - Redditi 2019 Pf) del reddito derivante dalla partecipazione alla società semplice immobiliare - Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

Non esce dal regime agevolato l'ex praticante che fattura principalmente nei confronti ex dominus

[Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 115 del 23 aprile](#)

2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI - NUOVO REGIME FORFETARIO - Modifiche al regime forfetario - Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro - Ingresso e permanenza - Requisiti di applicazione - Cause ostative - Emissione di fatture principalmente nei confronti del precedente datore di lavoro - Fatturazione prevalente nei confronti del proprio "dominus" nel precedente periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio della professione di Dottore commercialista - Esclusione dall'ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla Lettera d-bis), comma 57 dell'articolo 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Fondamento - Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

Applicabile in presenza di duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) senza modifiche sostanziali fino allo scadere del periodo di sorveglianza

[Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 116 del 23 aprile](#)

2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI - NUOVO REGIME FORFETARIO - Modifiche al regime forfetario - Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

65.000 euro - Ingresso e permanenza - Requisiti di applicazione - Cause ostative - Medico chirurgo, che percepisce dall'Azienda U.S.L. un compenso di reddito di lavoro autonomo, che svolge contemporaneamente, l'attività di "Continuità Assistenziale", per la quale percepisce dalla stessa U.S.L. un reddito qualificabile di lavoro dipendente - Esclusione dall'ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla Lettera d-bis), comma 57, dell'articolo 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Condizioni - Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato - Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

Stp S.r.l. "di famiglia" e professionista con attività inquadrate nella medesima sezione ATECO. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d'imposta 2020

Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 117 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI - NUOVO REGIME FORFETARIO - Modifiche al regime forfetario - Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro - Ingresso e permanenza - Requisiti di applicazione - Cause ostative - Commercialista proprietario di una quota pari al 20 per cento di una società tra professionisti (Stp) "Familiare" costituita nella forma della società a



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

responsabilità limitata, di cui è anche presidente del consiglio di amministrazione - Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società tra professionisti "di famiglia" (possesso da parte dei genitori del professionista del restante 60% delle quote) indirettamente controllata appartengono alla medesima sezione ATECO (la sezione M) - Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 - Decorrenza della decadenza dal regime forfetario - Nel periodo d'imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 - Conseguenze - Applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019 - Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

Commercialista socio al 50% di Stp S.r.l. con attività inquadrata nella medesima sezione ATECO della società partecipata. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d'imposta 2020

[Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 118 del 23 aprile 2019:](#) *«REGIMI CONTABILI E FISCALI - NUOVO REGIME FORFETARIO - Modifiche al regime forfetario - Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro - Ingresso e permanenza - Requisiti di applicazione - Cause ostative - Commercialista proprietario di una quota pari al 50 per cento di una società tra professionisti (Stp) costituita nella forma della società a*



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

responsabilità limitata, di cui è anche amministrazione - Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società tra professionisti controllata al 50% inquadrata nella medesima sezione ATECO - Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 - Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario - Nel periodo d'imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 - Conseguenze - Applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019 - Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

Cause ostative al regime forfetario per controllo diretto e indiretto di S.r.l. Per la verifica della "riconducibilità" rileva l'attività esercitata di fatto

Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 119 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI - NUOVO REGIME FORFETARIO - Modifiche alla disciplina - Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Cause ostative all'applicazione del regime cd. forfetario previste - Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa S.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni - Verifica della riconducibilità delle effettive attività svolte dalla società stessa e dal contribuente forfetario ai codici ATECO formalmente dichiarati - Necessità - Art.



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

Avvocato detentore di una quota di partecipazione in società di persone. Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore e il risultato in termini di utili

[Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 120 del 23 aprile](#)

2019: *«REGIMI CONTABILI E FISCALI - NUOVO REGIME FORFETARIO - Modifiche alla disciplina - Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Cause ostative all'applicazione del regime cd. forfetario previste - Esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del TUIR - Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili - Anno d'imposta 2019 - Applicazione dell'articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) - Conseguenze - Possibilità del contribuente di applicare comunque nell'anno 2019 il regime forfetario - Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 - Effetti - Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 - Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»*



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

Attività inquadrata nella medesima sezione ATECO: per l'anno 2019, l'imprenditore individuale e socio/liquidatore al 60% di S.r.l. applica il forfetario. Decadenza dal regime solo dal periodo d'imposta 2020

Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 121 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI - NUOVO REGIME FORFETARIO - Modifiche al regime forfetario - Estensione del regime forfetario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro - Ingresso e permanenza - Requisiti di applicazione - Cause ostative - Liquidatore della società S.r.l. controllata - Esercizio per mezzo di impresa individuale di attività riconducibile allo stesso codice Ateco della società controllata - Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d), del comma 57, dell'articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 - Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario - Nel periodo d'imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 - Conseguenze - Applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019 - Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

Dottore commercialista e avvocato che detiene una quota di partecipazione in una S.r.l. pari al 50%. Esclusa la decadenza dal regime forfetario se il professionista non emette alcuna fattura nei confronti della società controllata

Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 122 del 23 aprile



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Dottore commercialista e avvocato che detiene una quota di partecipazione in una S.r.l. pari al 50% – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d'imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell'anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d'imposta 2020 – Qualora il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

Periodo d'imposta 2019. La partecipazione nel 2018 in una società di persone, quale socio accomandatario non esclude dal regime forfettario

Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 123 del 23 aprile

2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all'applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

familiari di cui all'articolo 5 del TUIR - Causa ostativa per la permanenza nel regime - Anno d'imposta 2019 - Applicazione dell'articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) - Conseguenze - Possibilità del contribuente di applicare comunque nell'anno 2019 il regime forfetario - Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 - Effetti - Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 - Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

Medico detentore di una quota di partecipazione in società di persone. La trasformazione in S.r.l. della società salva dall'esclusione dal 2020 dal regime forfetario

Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 124 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI - NUOVO REGIME FORFETARIO - Modifiche alla disciplina - Art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 - Cause ostative all'applicazione del regime cd. forfetario previste - Esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del TUIR - Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili - Anno d'imposta 2019 - Applicazione dell'articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) - Conseguenze -



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

Possibilità del contribuente di applicare comunque nell'anno 2019 il regime forfetario - Trasformazione "progressiva" da società di persone a società a responsabilità limitata nel 2019 - Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020, salvo l'applicazione delle disposizioni riguardanti la causa ostativa prevista per la detenzione di partecipazioni di controllo in S.r.l. - Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

Commercialista socio accomandante di S.a.s. La donazione del diritto di usufrutto della quota della società di persone non fa venir meno la causa ostativa per l'applicazione del c.d. nuovo regime forfetario

[Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 125 del 23 aprile 2019:](#) *«REGIMI CONTABILI E FISCALI - NUOVO REGIME FORFETARIO - Modifiche alla disciplina - Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Cause ostative all'applicazione del regime cd. forfetario previste - Esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del TUIR - Donazione dell'usufrutto della partecipazione - Irrilevanza- Causa ostativa anche in caso di possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà - Anno d'imposta 2019 - Applicazione dell'articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) - Conseguenze - Possibilità del contribuente di applicare*



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

comunque nell'anno 2019 il regime forfetario - Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 - Effetti - Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 - Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

Dottore commercialista che detiene una quota di partecipazione in una STP S.r.l. pari al 49%. Esclusa la decadenza dal regime forfetario anche nel 2020, se non emetterà alcuna fattura alla società partecipata dopo il 10 aprile 2019

Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 126 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI - NUOVO REGIME FORFETARIO - Modifiche al regime forfetario - Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro - Ingresso e permanenza - Requisiti di applicazione - Cause ostative - Dottore commercialista che detiene una quota di partecipazione al 49 per cento in una STP S.r.l. - Configurabilità di una forma di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. - Decorrenza della decadenza dal regime forfetario - Nel periodo d'imposta 2020 - Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell'anno 2020 - Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d'imposta 2020 - Qualora il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

titolo alla S.r.l. controllata dopo il 10 aprile 2019 - Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

Il possesso a titolo della nuda proprietà di una partecipazione di una società di persone costituisce causa ostativa al regime forfetario

[Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 127 del 23 aprile](#)

2019: *«REGIMI CONTABILI E FISCALI - NUOVO REGIME FORFETARIO - Modifiche alla disciplina - Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Cause ostative all'applicazione del regime cd. forfetario previste - Esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del TUIR - Titolare di nuda proprietà di una partecipazione, come socio accomandante, di una società di persone - Tassazione dell'utile d'esercizio in capo all'usufruttuario della quota di partecipazione - Irrilevanza - Causa ostativa anche in caso di possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà - Anno d'imposta 2019 - Applicazione dell'articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) - Conseguenze - Possibilità del contribuente di applicare comunque nell'anno 2019 il regime forfetario - Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 - Effetti - Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 - Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato*



Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

Il Vademecum delle Entrate per l'applicazione del nuovo regime forfetario per gli esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10 E del 4 aprile 2016: «REGIMI CONTABILI E FISCALI - Nuovo regime forfetario - Chiarimenti in merito all'applicazione del regime forfetario, introdotto dall'art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), come modificati dall'art. 1, commi da 111 a 113, della L 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016)»